



COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Sassari 99 – c.f. 92081820901 – protocollo.uri@pec.comunas.it

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO

Allegato alla delibera del Consiglio comunale n.14 del 18/03/2019

ART. 1 – OGGETTO

I locali di proprietà comunale:

- possono essere concessi in uso continuativo ad associazioni che operano nel campo della cultura, dello sport, del turismo e del tempo libero;
- possono essere concessi in uso occasionale anche per assemblee e/o riunioni indette da associazioni, comitati, partiti politici, sindacati e movimenti di opinione.
- non possono essere concessi in uso per cerimonie, banchetti e/o feste di carattere privato.

ART. 2 – CRITERI DI UTILIZZO

I locali verranno concessi ad associazioni regolarmente riconosciute, comitati temporaneamente costituiti, gruppi locali, privati ecc., previa presentazione di un programma di attività che abbia un riscontro sociale e/o culturale condiviso dall'Amministrazione Comunale.

La concessione dei locali è consentita sia come sede di attività delle suddette Associazioni, che per attività che possono essere realizzate nell'arco di uno o più giorni.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di utilizzo dei locali oggetto del presente Regolamento devono essere compilate esclusivamente, pena il rigetto delle stesse, sulla modulistica prodotta dall'Ufficio Comunale competente e devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Uri, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività per cui il locale è richiesto, corredate dalla seguente documentazione:

ASSOCIAZIONI:

- Atto costitutivo dell'Associazione e/o Statuto (se è già depositato agli atti del Comune, dichiararlo all'atto dell'istanza);
- Programma delle attività da svolgersi nella struttura richiesta;

COMITATI TEMPORANEAMENTE COSTITUITI:

- Elenco nominativo delle persone che compongono il Comitato con indicazione del Responsabile;
- Programma delle attività da svolgersi nella struttura richiesta;

I Comitati temporaneamente costituiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione per manifestazioni aperte al pubblico per le quali è obbligatorio il rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza, devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate (con rilascio di codice fiscale).

ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Nel caso di utilizzo continuativo dei locali, le istanze pervenute verranno sottoposte a istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico comunale che, in caso di accoglimento, provvederà a darne comunicazione ai richiedenti e a convocare gli stessi per la stipula della convenzione.

Nel caso in cui le richieste superassero, numericamente, i locali a disposizione, o nel caso in cui pervengano più richieste per il medesimo locale si procederà all'assegnazione secondo i seguenti criteri:

- Precedenza all'Associazione già Concessionaria del/i locale/i;
- Ordine cronologico di arrivo delle domande;

ART. 5 – CONVENZIONE

Nel caso di utilizzo continuativo, per poter usufruire dei locali, il Concessionario dovrà, obbligatoriamente sottoscrivere una convenzione che regoli i rapporti tra lo stesso e l'Amministrazione Comunale.

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni.

Qualora la richiesta venga inoltrata per l'utilizzo occasionale, per una o più giornate, si provvederà a far sottoscrivere una apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità, prescindendo dalla stipula della convenzione.

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata minima di giorni uno (utilizzo occasionale), fino a un massimo di tre anni (utilizzo continuativo), rinnovabili agli stessi patti e condizioni previo accordo di entrambe le parti.

ART. 7 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere:

- in caso di utilizzo occasionale al versamento della cauzione e dell'importo dovuto, all'atto della sottoscrivere della dichiarazione di assunzione di responsabilità e della consegna delle chiavi.
- in caso di utilizzo continuativo al versamento anticipato della cauzione e al pagamento del canone annuale, il quale dovrà essere pagato in due rate semestrali anticipate. Copia dei versamenti, da effettuare mediante bonifico bancario o tramite bollettino postale a favore del Comune, dovranno essere consegnati all'Ufficio preposto;
- a mantenere in stato decoroso il locale concesso;
- a sorvegliare, a mezzo del Responsabile indicato all'atto dell'istanza, sul comportamento delle persone che avranno accesso al locale;
- ad utilizzare il locale esclusivamente per le finalità per cui è stato concesso;
- a chiudere la porta ed eventualmente i cancelli esterni della struttura in cui il locale concesso è ubicato;
- a spegnere le luci e gli impianti di condizionamento al termine dell'utilizzo del locale;
- a restituire le chiavi alla scadenza della convenzione e/o utilizzo.
- a permettere all'Amministrazione Comunale l'accesso al locale ogni qualvolta lo ritenga necessario per effettuare i controlli dovuti sull'andamento della Convenzione e/o utilizzo;
- a permettere all'Amministrazione Comunale l'utilizzo del locale, per finalità istituzionali qualora la stessa, con congruo preavviso, ne faccia espressa richiesta;

ART. 8 – CAUZIONE

All'atto della stipula della Convenzione o della sottoscrizione della dichiarazione di assunzione di responsabilità, il Concessionario dovrà versare una cauzione di importo commisurato al valore del locale e al tipo di attività che si intende svolgere, a garanzia dei danni che eventualmente venissero provocati al locale in uso e agli arredi e attrezzature ivi presenti.

I danni eventualmente cagionati verranno interamente addebitati al Concessionario e l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione in caso di danni o mancato introito degli oneri a carico del Concessionario.

ART. 9 – RIMBORSO SPESE O CANONE

L'importo della cauzione e del canone verrà determinato dalla Giunta Comunale, previa definizione da parte della stessa di criteri oggettivi.

Si precisa che la concessione dei locali avverrà a titolo gratuito per quelle associazioni che svolgono servizi sanitari quale l'AVIS/118, e per quelle che espletano funzioni delegate dal Comune, quali la Protezione Civile, la Proloco e la Compagnia Barracellare.

ART. 10 – CONCESSIONE AD USO OCCASIONALE

Nel caso in cui il locale venisse concesso per uso occasionale, il Concessionario dovrà provvedere al pagamento di un canone, stabilito dalla Giunta Comunale e commisurato ai giorni di utilizzo, rimane comunque l'obbligo di versare la cauzione e rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile, oltre che dei danni causati al locale, arredi e attrezzature, anche dei danni alle persone coinvolte a qualunque titolo nell'attività dello stesso. L'Amministrazione Comunale declina ogni eventuale responsabilità derivante dall'uso del locale dato in concessione.

ART. 12 – ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 24.11.2011 avente ad oggetto "Regolamento sull'uso temporaneo e occasionale di sale e strutture comunali". Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.